

Sent. n. 15/2023 pubbl. il 01/02/2023

Rep. n. 15/2023 del 01/02/2023

Ord. n. 681/2023

RG N. 10/2023 P.U.

RG N. 3/2023 LIQUID. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri	<i>presidente</i>
dr. Lucio Munaro	<i>giudice relatore</i>
dr. Clarice Di Tullio	<i>giudice</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 10-1/2023 r.g.
promossa da

Oppes Alessandro
- ricorrente personalmente -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dal ricorso e della relazione dell'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente (art. 269.2 cci), emerge che:

- il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura quale debitore e lavoratore dipendente a tempo indeterminato, residente a Treviso, sicchè sussiste la competenza di questo tribunale (art. 268.1 cci);
- vi è la valutazione positiva in merito alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 269.2 cci);
- non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del cci (art. 270.1 cci);
- il ricorrente si trova in stato di *sovraindebitamento* ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, cci perché:
 - non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta



amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- ha debiti per la somma complessiva di € 681.138,89;
- non è proprietario di beni mobili registrati e immobili;
- dispone soltanto di uno stipendio mensile di circa € 1800,00 e di € 259,17 depositati in un conto corrente bancario.

2. Vi sono dunque le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.

2.1. L'indicazione dei *limiti* ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della *liquidazione del patrimonio* impone al giudice di fissare col decreto i *limiti* di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al *mantenimento* del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata;
- nomina il dr. *Lucio Munaro* quale giudice delegato e l'avv. *Giulia Cervi* quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale.

Treviso, 24.1.2023

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TREVISO 01.02.2023
IL CANCELLIERE

